

Avv.
Avv.
TREVISO – Via
Tel. 0422
Fax 0422

TRIBUNALE DI TREVISO

- Sezione fallimentare -

Procedura di composizione della crisi ex L. n. 3/2012

Domanda per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* e ss.

con istanza di sospensione in via d'urgenza di procedura esecutiva

Nell'interesse di

Da Vinci Ristorazione s.r.l. in liquidazione, con sede in _____ ,
_____, _____, Cod. Fisc. e P. IVA _____, in persona dei due
soci liquidatori e legali rappresentanti Signori _____, nato a _____ il
_____, Cod. Fisc. _____, e _____, nato a
_____ il _____, Cod. Fisc. _____, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti _____ (c.f. _____; fax n. _____;
pec: _____) e _____ (c.f. _____;
_____; fax n. _____; pec: _____
_____) di Treviso, con domicilio presso
gli stessi eletto in Treviso, _____, per mandato in calce al presente atto.

* * *

1. PREMESSE

Con istanza trasmessa via pec in data 26.11.2020 la società Da Vinci Ristorazione s.r.l. in liquidazione (di seguito anche l' "Istante") chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) "Equità e Giustizia" di Villorba (TV) la nomina di un Gestore della crisi *ex lege* n.3/2012, al fine di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 *ter* e ss. della suddetta legge (cfr. istanza nomina di Gestore della crisi e relativa Nota allegata: [doc. 1](#)).

Nel procedimento n. 75/2020 così instaurato, in data 3.12.2020 veniva nominato quale Gestore della crisi da sovraindebitamento per l'Istante il Dott. Riccardo Pucher Prencis (cod. fisc. PCH RCR 60H26 L736C), con studio in Treviso, Via



Callalta, 31/E (cfr. provvedimento di nomina e relativa dichiarazione ex art. 11 DM n. 202/2014: [doc. 2](#)), che accettava l'incarico con comunicazione di pari data (cfr. dichiarazione di accettazione: [doc. 3](#)).

A seguito di contatti intervenuti tra i sottoscritti procuratori ed il Gestore nominato veniva fornita a quest'ultimo tutta la documentazione necessaria per espletare l'incarico e, in data 12.3.2021, il Dott. Pucher Prencis consegnava la relazione particolareggiata prevista dall'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 che qui si produce completa dei relativi allegati ([doc. 4](#)).

La società istante non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione prevista nell'indicata legge, come di seguito verrà illustrato.

2. FATTO – LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ISTANTE

a) Le vicende che hanno condotto alla situazione di sovraindebitamento che affligge la società istante hanno avuto inizio nel 2019. Da Vinci Ristorazione s.r.l. è stata infatti costituita il 18.3.2019, da due giovani soci, _____ e _____, quest'ultimo già operante nel settore, per l'avvio di una nuova iniziativa commerciale rappresentata da un bar-ristorante di innovativa concezione ubicato all'interno del cd. 'Quartiere Latino' in _____, _____, ad insegna " _____ " (cfr. visura CCIAA: [doc. 5](#)), in immobile di proprietà della società _____ locato a _____, e da quest'ultima concesso in sublocazione a Da Vinci Ristorazione s.r.l. (cfr. contratto sub-locazione: [doc. 6](#)).

Il locale, ispirato alla tradizione delle tavole calde statunitensi, avrebbe potuto contare su di un notevole traffico clientelare, vista la posizione centralissima e a due passi dalla sede universitaria cittadina, e, quindi - almeno secondo gli intendimenti originari - di immediato richiamo per gli studenti, i turisti e gli stessi trevigiani.

La società istante ha quindi provveduto a proprie spese ad allestire il locale con tutti gli impianti, le attrezzature e gli arredamenti necessari, questi ultimi in



parte eseguiti su misura, realizzando anche alcune opere architettoniche e murarie, il tutto al fine di imprimere alla nuova attività un'immagine del tutto diversa rispetto a quelle ivi svolte in precedenza.

- b) Il locale fu quindi aperto a fine giugno 2019, con orario dalle 7.00 alle 22.00, e con un numero di dipendenti progressivamente aumentato sino a 11 unità a ottobre 2019.

Il primo periodo fu abbastanza positivo, con ricavi registrati nel bilancio al 31.12.2019 per Euro 190.722,03, pur a fronte di una perdita per Euro 114,438,08 alla luce dei costi a vario titolo sostenuti (cfr. situazione contabile al 31.12.2019: [doc. 7](#)). Con l'inizio del nuovo anno 2020 la presenza commerciale dei vari esercizi all'interno del cd. '*Quartiere Latino*' è però entrata in crisi, anche per il progressivo abbandono e chiusura di molte attività operanti proprio nei pressi del locale gestito dalla società istante, quali:

(chiusura a metà febbraio 2020); negozio abbigliamento

(chiusura a gennaio 2020); negozio abbigliamento

(chiusura a febbraio 2020), con conseguente drastica diminuzione del traffico clientelare.

A tale situazione già critica si è poi aggiunta, da fine febbraio 2020, l'emergenza sanitaria connessa alla proliferazione del Covid-19, che ha determinato, come ben noto, la sospensione di tutte le attività commerciali incluse quelle di ristorazione in generale, dall'11 marzo e sino al 18 maggio 2020, oltre alla sospensione di tutte le lezioni universitarie in presenza, convertite in didattica a distanza.

Tale situazione, del tutto eccezionale e imprevedibile, ha comportato l'azzeramento di ogni e qualsiasi entrata, con necessità della cassa integrazione a zero ore per tutto il personale dipendente.

- c) Successivamente al 18 maggio 2020 il locale non ha più riaperto ed è rimasto chiuso. Dopo un periodo così lungo di chiusura forzata senza clienti, e con ridottissime prospettive di ripresa, sia per la mancata riattivazione dei corsi universitari in presenza, sia per il pressoché totale azzeramento dei turisti di



passaggio, era certo che gli introiti del locale non sarebbero più tornati ai livelli pre-chiusura; per contro, le spese da sostenere sarebbero state comunque di ammontare notevole, anche in considerazione degli investimenti fatti per l'apertura del locale e dei finanziamenti ottenuti per farvi fronte (questi ultimi da restituire praticamente per intero, visti i pochi mesi trascorsi dalla inaugurazione dell'attività).

In una situazione siffatta, tenuto conto altresì della obiettiva incertezza conseguente alla mai sopita emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid – 19 (come confermato dalle ricorrenti misure restrittive adottate negli ultimi mesi con riferimento alle attività di ristorazione in generale), **la scelta dei due soci di non riaprire i battenti fu quasi necessitata**, vista anche la situazione provvisoria di bilancio al 30.6.2020 (con ricavi derivanti da prestazioni per Euro 52.743,79 ed ulteriore perdita per Euro 58.471,25, come risulta dalla situazione contabile al 30.6.2020: [doc. 8](#)).

A ciò si aggiunga che i due soci e amministratori non avevano prelevato alcun compenso per sé dall'apertura dell'attività, ma anzi avevano immesso somme di tasca propria.

- d) La relazione del Dott. Pucher Precic ha, in buona sostanza, confermato quanto sopra riepilogato. Il Gestore infatti, pur rilevando che l'attività della Da Vinci Ristorazione s.r.l. *“sia iniziata con un tenore di costi eccessivo rispetto alle potenzialità di ricavo”*, nell'analizzare lo stato patrimoniale ed economico della società, ha evidenziato che *“il problema dell'impresa è legato al conto economico, troppo esiguo in termini di ricavi rispetto ai costi, non ad uno squilibrio nella dotazione di mezzi, considerazione che, a parere di chi scrive, è rilevante rispetto alle valutazioni sulla diligenza del sovraindebitato nell'assumere le proprie obbligazioni”* (pag. 2 della relazione).

Ed infatti, con riferimento al primo esercizio al 31.12.2019, ed in particolare allo stato patrimoniale della società, il Gestore ha computato nei 'mezzi propri' della società anche i finanziamenti infruttiferi erogati dai soci, precisando che *“La composizione dei debiti, peraltro, è per oltre il 45% rappresentata da debiti*



indicati come mutui, quindi da indebitamento a lungo termine. Pertanto la somma dei debiti a lungo termine e dei mezzi propri (computati come appena detto) offre una più che buona copertura delle attività a lungo termine, rivelandosi pressoché in equilibrio” (pag. 2 della relazione).

Per il secondo esercizio il Gestore ha poi riconosciuto che “si sono ripercosse le conseguenze della pandemia, quindi appare del tutto inutile discuterne, dal momento che l’impresa appartiene ad una delle categorie più martorate dagli eventi che stiamo vivendo. Sicché, un’attività appena avviata come questa, anche se gli errori imprenditoriale che si sono manifestati nel primo esercizio di attività non ci fossero stati, è assai improbabile che sarebbe potuta sopravvivere” (pag. 2 della relazione).

- d) Proprio al fine di evitare di aggravare ulteriormente il passivo, e, quindi, il danno ai creditori, la società istante presentava in data 16.9.20 ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio, ritenendo sussistenti i relativi presupposti alla luce dei ricavi realizzati durante i nove mesi di apertura al pubblico dell’attività, ragguagliati alla durata annuale propria di un esercizio sociale (cfr. ricorso per la dichiarazione di fallimento: [doc. 9](#)). Con provvedimento di data 8.10.20 il Tribunale di Treviso riteneva, peraltro, che la società istante non potesse esser dichiarata fallita, per mancato superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 1 L.F., e rigettava pertanto il suddetto ricorso (cfr. provvedimento 8.10.20: [doc. 10](#)).

La società istante, nel frattempo posta in liquidazione (cfr. la visura CCIAA: doc. 5 cit.), decideva quindi di ricorrere alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 *ter* e ss., L. n. 3/2012, previa nomina del Gestore della crisi.

E tale circostanza è stata riconosciuta dal Dott. Pucher Prencis, che infatti ha sottolineato che “*gli amministratori ... si sono attivati per chiedere il fallimento in proprio. Vero che il Tribunale l’ha rigettato per le ragioni esposte nel ricorso stesso ma pure vero che il tentativo di porre fine all’incremento di debiti, anche se determinati solo per il maturare di interessi, era stato fatto e dobbiamo ritenere in*



buona fede” (pag. 2 della relazione).

3. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Come detto, Da Vinci Ristorazione s.r.l. in liquidazione è stata costituita in data 18.3.2019, tra i Sig.ri _____ e _____, unici due soci per il 50% ciascuno del capitale sociale deliberato, pari ad Euro 10.000,00. Nessuna variazione della compagine sociale è da allora intervenuta.

La società istante non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione; in particolare, essa è risultata non essere un soggetto fallibile, atteso il mancato superamento delle cd. soglie di fallibilità ai sensi dell'art. 1 L.F., come ritenuto dal Tribunale di Treviso con il provvedimento di data 8.10.20 sopra richiamato (doc. 10 cit.), e come confermato dallo stesso Gestore (pag. 1 della relazione, doc. 4 cit.).

La società istante non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, né sono stati posti in essere atti dalla stessa impugnati dai creditori nel medesimo periodo, come verificato dallo stesso Gestore, e come risulta dalla seguente documentazione:

[doc. 11](#)) visura negativa protesti;

[doc. 12](#)) visura negativa PRA;

[doc. 13](#)) ispezione ipotecaria negativa su base nazionale;

[doc. 14](#)) casellario giudiziale e carichi pendenti relativi ai due soci liquidatori.

Ancora, e come intuibile, la società istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dalla Legge n. 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* di tale legge.

Infine, la documentazione fornita da Da Vinci Ristorazione s.r.l. in liquidazione è risultata completa e attendibile, ai sensi dell'art. 14 *ter*, 3° comma, lettera e), Legge n. 3/2012, e ciò nonostante le difficoltà emerse nei rapporti con l'associazione di categoria _____, già incaricata della gestione contabile e amministrativa della società, come segnalato dallo



stesso Gestore (pag. 3 della relazione).

4. REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, la situazione della società istante rientra di certo nel requisito normativo del 'sovraindebitamento', visto il "*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*", tale comunque da aver determinato la definitiva incapacità per la stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

Di seguito si fornisce una breve illustrazione dei dati salienti della società.

A. LA SITUAZIONE DEL PASSIVO

Si dimette elenco creditori, con indicate le relative ragioni di credito: [doc. 15](#).

In particolare, il passivo è così costituito:

- a) verso **fornitori Euro 194.847,12**, come indicato nel prospetto riepilogativo allegato sub 7 alla relazione del Gestore. A tale riguardo, si fa peraltro presente che l'importo riferibile a _____, Euro 93.843,36, comprende oltre a forniture rimaste impagate il credito della stessa per canoni di sub-locazione (di cui in seguito diremo);
- b) verso **l'unico Istituto bancario** (_____) con cui operava **Euro 101.531,25**, per residuo mutuo chirografario in linea capitale ed interessi (di originari Euro 80.000,00) (cfr. mutuo erogato in data 28.10.19 e relativo piano di ammortamento, con garanzia _____ : [doc. 16](#)), e per scoperto di conto corrente (cfr. estratto conto n. _____ al 31.12.20: [doc. 17](#));
- c) verso la **finanziaria** _____ esisteva un residuo finanziamento di originari Euro 87.600,00 (cfr. fattura _____ n. _____ del 27.6.19 e relativo piano ammortamento: [doc. 18](#)). A tale riguardo, ed a precisazione di quanto riferito dallo stesso Gestore, che ha dato atto del venir meno di tale voce di debito, si segnala che i due soci e liquidatori, Sig.ri _____ e _____, hanno provveduto personalmente con mezzi propri ad _____



estinguere in via anticipata tale residuo finanziamento (cfr. contabile versamento in favore di : [doc. 19](#); si veda altresì la dichiarazione dalla stessa rilasciata in data 1.3.20 al Gestore: doc. 1 allegato alla relazione particolareggiata, sub doc. 4 cit.). Con successiva comunicazione di data 9.3.21, i due soci hanno quindi dichiarato formalmente di rinunciare ad esercitare azione di rivalsa nei confronti della Da Vinci Ristorazione s.r.l., relativamente alle somme versate per l'estinzione del suddetto finanziamento ([doc. 20](#)), con conseguente estinzione di tale debito.

d) Quanto ai **dipendenti**, si segnala che la Società ha provveduto a collocare i medesimi in cassa integrazione sin dal 12.3.20. Al riguardo, si allegano i seguenti documenti:

[doc. 21](#)) buste paga di tutti i dipendenti risultati in carico della Società istante, da luglio 2019 a ottobre 2020;

[doc. 22](#)) richieste di accesso alla Cassa Integrazione;

[doc. 23](#)) elenco nominativo dei dipendenti con indicato per ciascuno l'ammontare del debito della società, pari ad **Euro 53.633,44**;

e) verso l'INPS, sempre per i dipendenti, **Euro 30.055,03** (cfr. situazioni contabili al 31.12.19 e al 30.6.20: docc. 7 e 8 citt.);

f) la società ha inoltre sospeso il pagamento anche del canone di sub-locazione a partire dal mese di gennaio 2020, e la sub-locatrice ha quindi avviato in data 7.8.20 procedimento di sfratto per morosità, in considerazione dei canoni e delle spese condominiali non pagati. L'ammontare del debito verso la sub-locatrice ammonta, alla data della notifica dell'atto di precetto (di cui di seguito si dirà), era pari ad Euro 35.078,66 in linea capitale, oltre spese ed interessi maturandi, ed oltre agli ulteriori canoni maturati e maturandi.

Come accennato, il Gestore ha predisposto un prospetto di raffronto tra i debiti dichiarati dalla società istante e quelli riscontrati (cfr. allegato 7 della relazione). Per quanto riguarda la discrasia riscontrata dal Gestore circa la posizione verso , la stessa ha trovato puntuale



spiegazione da parte dello stesso Gestore, dal momento che

– ripetesi - è creditrice a diverso titolo (forniture impagate e canoni di sub-locazione), e la quantificazione da essa operata (per quanto appunto riferito dal Gestore) comprende anche gli ulteriori canoni in questi mesi maturati, oltre alle spese relative alla azione esecutiva di cui di seguito.

Quanto invece alla posizione del fornitore _____, il Gestore ha dato conto che i liquidatori hanno correttamente comunicato l'ammontare della relativa esposizione (si veda l'elenco nominativo dei creditori qui prodotto sub doc. 15 cit.), e che pertanto il diverso importo indicato nella situazione contabile al 29.6.20 è al più frutto di un errore di contabilizzazione.

B. LE CAUSE PENDENTI

Esecuzione mobiliare R.E. n. 2282/20

Come accennato, la sub-locatrice _____ ha avviato procedimento di sfratto per morosità: all'udienza di comparizione parti fissata per il 24.9.20, il Giudice ha convalidato lo sfratto fissando per il rilascio il giorno 26 ottobre 2020, procedimento peraltro sospeso ai sensi del decreto cd. 'Rilancio' n. 3/2020, conv. L. n. 77/20 sino al 30 giugno 2020 (cfr. atto di intimazione di sfratto e ordinanza di convalida: [doc. 24](#)).

_____, in forza del decreto ingiuntivo contestualmente ottenuto per i canoni scaduti e a scadere, ha poi notificato atto di precetto per l'importo di **Euro 39.403,50** ([doc. 25](#)), e richiesto il pignoramento mobiliare presso la sede della società eseguito il 29.10.20 (cfr. verbale pignoramento: [doc. 26](#)). L'esecuzione così intrapresa (R.E. n. 2282/2020), a seguito dell'istanza di assegnazione dei beni pignorati depositata dall'esecutante è stata chiamata all'udienza del 21.12.2020, avanti il G.E. del Tribunale di Treviso, Dott.ssa _____ (cfr. istanza e provvedimento del G.E.: [doc. 27](#)). Nella suddetta esecuzione, Da Vinci Ristorazione si è costituita (cfr. atto depositato in data 15.12.20: [doc. 28](#)), opponendosi alla richiesta di assegnazione dei beni dell'esecutante, per il mero valore risultante nel verbale



di pignoramento, e cioè Euro 28.450,00 (cfr. il doc. 26 cit.); tali beni rappresentano, infatti, la quasi totalità degli arredi e delle attrezzature presenti nel locale, i quali sono stati acquistati e in parte realizzati su misura, a totali spese di Da Vinci Ristorazione, come risulta dalla seguente documentazione:

doc. 29) elenco dettagliato di tutti gli arredi, comprensivo degli elementi per così dire ‘mobili’ (tavoli, sedie, sgabelli, ombrelloni, vetrine, ecc.), ‘fissi’ (pareti decorative, bancone bar, retrobanco, mensole, pedane, ecc.), delle attrezzature (lavelli, cucina, cella refrigerata, forno, macchina pe caffè, casse stereo, ecc.) e della utensileria (piatti, bicchieri, vasetti, caraffe, bottiglie, ecc.), con indicato per ciascun fornitore il relativo costo per un totale pari ad Euro 169.840,53;

doc. 30) elenco dei beni pignorati con indicato il relativo costo, pari ad **Euro 153.003,98**;

doc. 31) fatture di acquisto dei beni di cui all’elenco sub doc. 31 risalenti al periodo **giugno – agosto 2019**.

Considerata l’entità dei costi sostenuti per l’acquisto e la realizzazione su misura dei beni in questione, **risalenti alla estate 2019 e pari ad Euro 153.003,98**, oltre al fatto che gli stessi sono stati utilizzati per pochissimi mesi, dal momento che la società istante ha operato solo da fine giugno 2019 a marzo 2020, **la valorizzazione indicata in sede di pignoramento era all’evidenza oltremodo incongrua per difetto.**

Poiché, come si dirà in seguito, tali beni costituiscono quasi per intero l’attivo dell’Istante, va da sé che la loro eventuale assegnazione all’esecutante per il valore di cui al verbale di pignoramento (poco più di Euro 28.000,00), sarebbe risultata gravemente pregiudizievole per i creditori, compromettendo la stessa possibilità per questi ultimi di trovare una sia pur parziale soddisfazione alle proprie ragioni di credito.

Per tale ragione, la società istante ha chiesto che, in via preliminare rispetto a qualsiasi decisione in ordine alla assegnazione e/o alla vendita dei beni pignorati, fosse determinato il corretto valore di tali beni, occorrendo anche mediante nomina di un consulente tecnico o di un perito estimatore. Il G.E.,



con provvedimento di data 18.1.21 ha ritenuto di disporre la vendita dei beni pignorati, **indicando peraltro quale prezzo base per le offerte quello indicato nel verbale di pignoramento**, e fissando per la verifica delle formalità di vendita, e per gli ulteriori provvedimenti, l'udienza del 5.7.2021 (cfr. provvedimento GE: [doc. 32](#)); nel frattempo, l'IVG ha comunicato l'avviso di vendita telematica dei beni in questione, **il cui primo esperimento avrà inizio il giorno 15 marzo 2021 con fine gara il 25 marzo 2021** (cfr. comunicazione IVG: [doc. 33](#)).

Si evidenzia quindi sin d'ora l'opportunità che venga **disposta con estrema urgenza la sospensione di tale procedura esecutiva**, al fine di permettere al liquidatore che sarà nominato di poter subentrare e gestire il ricavato nell'ambito della procedura di liquidazione, permettendo così una più corretta applicazione del principio della *par condicio creditorum*.

Procedimenti monitori

Si segnala inoltre l'intervenuta notifica dei seguenti decreti ingiuntivi:

[doc. 34](#)) decreto n. 559/2020 del 28.12.2020, notificato in data 4.1.2021, su ricorso degli ex dipendenti Sig.ri _____, _____ e _____, per arretrati salariali e TFR per l'importo in linea capitale complessivo pari ad Euro 18.515,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio;

[doc. 35](#)) decreto provvisoriamente esecutivo n. 51/2021 dell'8.1.2021, notificato il 22.1.2021, su ricorso della società _____ per l'importo capitale di Euro 10.106,04, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a saldo di lavorazioni di manutenzione straordinaria.

C. LA SITUAZIONE DELL'ATTIVO

Come anticipato, l'attivo realizzabile dalla società istante è costituito essenzialmente dai beni, dalle attrezzature e dagli investimenti effettuati nei locali già adibiti a bar-ristorante. A tale proposito, si segnala che il valore dei beni in questione, quale risultante in contabilità, ammonta ad **Euro**



comma, L. n. 3/2012:

- a) le spese ed il compenso dovuti ai sottoscritti procuratori, che nulla sino ad oggi hanno percepito a tal titolo, per l'attività di consulenza e assistenza legale nella predisposizione della presente domanda e successive formalità, quantificati in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA e IVA come per legge, ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
- b) le spese ed il compenso dell'O.C.C. di Villorba e del professionista da questi nominato per l'elaborazione della relazione particolareggiata ex art. 14 *ter*, 3° comma, L. n. 3/2012, detratto quanto già versato, come da documento che si allega ([doc. 43](#)).

* * *

Tutto ciò premesso, **Da Vinci Ristorazione s.r.l. in liquidazione**, in persona dei soci liquidatori e legali rappresentante, Sig.ri _____ e _____, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

voglia l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 ai sensi del successivo art. 14 *quinquies*,

in via preliminare d'urgenza:

- **disporre** la sospensione o comunque l'improseguibilità della procedura esecutiva mobiliare R.E. n. 2282/2020 pendente avanti il Tribunale di Treviso;

in via principale:

- **dichiarare aperta** la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* L. n. 3/2012 e ss.;
- **nominare** un liquidatore da individuarsi, preferibilmente, nella persona del Dott. Riccardo Pucher Prencis, professionista già nominato dall'O.C.C. di Villorba quale Gestore della crisi ed estensore della relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 cit., disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. n. 3/2012;



- **disporre** in ogni caso che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- **stabilire** idonea forma di pubblicità della presente domanda e dell'emanando decreto, nonché la loro annotazione nel registro delle imprese;
- **ammettere in prededuzione** le somme indicate al paragrafo 6 della presente domanda, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, 2° comma, L. n. 3/2012.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione dimessa se richiesto dal Giudice.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) istanza nomina Gestore della crisi e relativa Nota allegata;
- 2) provvedimento di nomina e relativa dichiarazione ex art. 11 D. n. 2020/2014;
- 3) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Dott. Riccardo Pucher Prencis quale Gestore;
- 4) relazione particolareggiata del Dott. R. Pucher Prencis e relativi documenti;
- 5) visura CCIAA della società istante;
- 6) contratto sub-locazione Da Vinci Ristorazione s.r.l./
;
- 7) situazione contabile al 31.12.19;
- 8) situazione contabile al 30.6.20;
- 9) ricorso per la dichiarazione di fallimento;
- 10) provvedimento dell'8.10.20 del Tribunale di Treviso;
- 11) visura negativa protesti;
- 12) visura negativa PRA;
- 13) ispezione ipotecaria negativa su base nazionale;
- 14) casellario giudiziale e carichi pendenti;
- 15) elenco creditori con indicate le ragioni di credito;



- 16) mutuo erogato da _____ in data 28.10.19 e relativo piano di ammortamento;
- 17) estratto conto presso _____ n. 5953 al 31.12.20;
- 18) fattura _____ del 27.6.19 e relativo piano di ammortamento;
- 19) contabile bonifico in favore di _____ ;
- 20) dichiarazione di rinuncia ad azione di rivalsa dei Sig.ri _____ e _____ ;
- 21) buste paga dei dipendenti in carico alla società;
- 22) richieste accesso alla Cassa Integrazione;
- 23) elenco nominativo dei dipendenti;
- 24) atto di intimazione di sfratto _____ e ordinanza di convalida;
- 25) atto di precetto notificato da _____ ;
- 26) verbale pignoramento del 29.10.2020;
- 27) istanza di assegnazione e provvedimento G.E.;
- 28) atto di costituzione della società istante nella esecuzione R.E. n. 2282/2020;
- 29) elenco dettagliato arredi;
- 30) elenco beni pignorati;
- 31) fatture di acquisto beni;
- 32) provvedimento GE del 18.1.2021;
- 33) avviso IVG di vendita telematica di beni;
- 34) ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo Tribunale di Treviso n. 559/2020 del 28.12.20;
- 35) ricorso per ingiunzione e decreto ingiuntivo Tribunale di Treviso n. 51/2021 dell'8.1.21;
- 36) prospetto riepilogativo dei beni della società istante;
- 37) elenco prodotti residuo di magazzino;
- 38) registro IVA fatture acquisti/vendite/registro corrispettivi anno 2019;
- 39) registro IVA fatture acquisti/vendite/registro corrispettivi anno 2020;



- 40) libro decisioni soci;
- 41) libro decisioni degli amministratori;
- 42) estratti conto corrente n. 5953 dall'inizio del rapporto;
- 43) documento compensi OCC Villorba.

Si dichiara che tale procedura, ai soli fini del contributo unificato, è da considerarsi di volontaria giurisdizione e pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad Euro 98,00.

Con osservanza,

Treviso, li 15 marzo 2021

- Avv. -

- Avv. -

